

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 15 ottobre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 17 Livelli di valutazione
(art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue:

- a. livello di valutazione 4: molto buono;
- b. livello di valutazione 3: buono;
- c. livello di valutazione 2: sufficiente;
- d. livello di valutazione 1: insufficiente.

Art. 39 cpv. 4

⁴ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dell'1 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

Art. 49 Premi di prestazione
(art. 15 LPers)

¹ Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate con premi di prestazione.

² Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono ai livelli di valutazione 1 e 2.

Art. 49a Premi spontanei
(art. 15 LPers)

¹ Per ricompensare immediatamente impieghi e prestazioni particolari possono essere assegnati premi in natura fino al controvalore di 500 franchi.

¹ RS 172.220.111.3

² Non si possono versare premi spontanei agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1.

Art. 49b Ammontare e determinazione dei premi
(art. 15 LPers)

¹ La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile, il 15 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

² Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono su domanda dei superiori diretti degli impiegati l'ammontare dei premi di prestazione e dei premi spontanei.

Art. 104a cpv.1 lett. c

¹ Un posto all'interno dell'Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:

- c. tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell'età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l'impiegato è in grado di raggiungere gli obiettivi di prestazione e di comportamento corrispondenti al livello di valutazione 3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova